



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 21 DEL 20/03/2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020. Integrazione Ordinanza sindacale n. 20 del 19/03/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i seguenti DPCM:

- 23 febbraio 2020, n. 6, "Disposizioni attuative del decreto-legge recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. 17 marzo 2018, n.18 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSTATATO che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, prescrive comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 20 del 19.03.2020 avente ad oggetto "Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, che dispone ***“La chiusura alle ore 18.30 nelle giornate feriali di tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e la chiusura totale delle stesse per l'intera giornata della domenica, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve***

essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento”;

RITENUTO di dover integrare la sopra richiamata Ordinanza sindacale n. 20 del 19.03.2020 nel senso di escludere dall'obbligo della chiusura domenicale le attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Ciò ferma restando la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Anche dette attività dovranno comunque chiudere entro le ore 18.30.

VALUTATA la necessità di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori che operano nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Di integrare la propria Ordinanza n. 20 del 19.03.2020 come segue:

Sono altresì escluse dall'obbligo della chiusura domenicale le attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Dette attività dovranno comunque chiudere entro le ore 18.30.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Sassari;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
- al Comando Guardia di Finanza;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari.

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 20/03/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente